COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 308 def.
Bruxelles, 13.07.1994

94/0172 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le condizioni di
accesso a talune zone
e risorse di pesca comunitarie

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. IL QUADRO DEGLI ADATTAMENTI PROPOSTI

Conformemente agli articoli 162 e 350 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Spagna e del Portogallo (AA 1986), il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione[1] e previo parere del Parlamento europeo[2], un regolamento relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli "Pesca" dell'AA[3], sulla base della relazione della Commissione[4].

Il Consiglio ha deciso che i regimi di accesso alle acque e alle risorse, istituiti dagli articoli 156-166 e 347-353 dell'AA 1986, devono essere adattati per consentirne l'integrazione nel sistema normativo generale della politica comune della pesca (PCP).

Tale integrazione deve:

- essere effettuata nel rispetto dell'ordinamento comunitario e in particolare del principio della stabilità relativa, nonché delle deroghe al principio della libertà di accesso
- alle acque e alle risorse previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92[5];
- evitare il rischio di perturbare gli attuali equilibri nelle zone e nelle risorse in questione;
- non comportare un aumento dei livelli globali dello sforzo di pesca, né arrecare pregiudizio alle risorse soggette a limitazioni delle catture;
- preservare l'equilibrio delle risorse in talune zone particolarmente sensibili;
- tener conto delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche e biologiche delle regioni marittime.

---

(1) Proposta di regolamento del Consiglio relativo agli adattamenti del regime della pesca prevista dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (Documento COM (93) 493 def. del 13.10.1993).

(2) Parere del ...

(3) Regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio, del 30.5.1994 relativo all'applicazione del regime relativo agli adattamenti del regime previsto ai capitoli "Pesca dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo" (GU n. L 140 del 3.6.1994, pag. 1).

(4) Relazione 1992 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regime di adesione della Spagna e del Portogallo nel settore della pesca (doc. SEC (92) 2340 def. del 23.12.1992).

(5) Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20.12.1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

II. CONDIZIONAMENTI ESOGENI

Oltre al quadro definito dal Consiglio per la completa integrazione del regime dell'AA, il contesto politico-giuridico della PCP impone i seguenti vincoli:

- definire tipi di pesca che siano compatibili con le limitazioni di accesso vigenti, in particolare quelle relative alle catture;

- garantire l'efficacia dei modelli di gestione rendendoli pienamente controllabili;

- garantire la coerenza e la compatibilità delle misure di gestione con la normativa vigente, sia per quanto riguarda la gestione degli sforzi di pesca (programmazione della ristrutturazione delle flotte), sia sotto il profilo del controllo delle attività (misure di controllo, licenze e permessi di pesca speciali);

- rispettare le misure di ristrutturazione delle flotte pescherecce previste dai programmi d'orientamento pluriennali per il periodo 1992-96 (POP III) e attuate dagli Stati membri.

III. REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI TIPI DI PESCA

La proposta istituisce un nuovo regime, che rappresenta la prima applicazione integrale dei nuovi strumenti comunitari di gestione della pesca, adottati dal Consiglio nel 1992 nell'intento d'instaurare una gestione più equilibrata, integrata e razionale del settore della pesca, tenuto conto dei limiti naturali posti dalla disponibilità delle risorse alieutiche.

A) Determinazione dei tipi di pesca

Benché innovativa, questa proposta rispetta scrupolosamente l'ordinamento comunitario. Inoltre, essa si attiene ai parametri noti e pertinenti che caratterizzano le attività di pesca comunitarie, disciplinate in tutto o in parte dai regimi previsti nei capitoli "Pesca" dell'atto di adesione del 1986.

Pertanto, di fronte ai vari vincoli sopraccitati, la presente proposta:

- si applica a tutte le navi interessate, senza discriminazione di bandiera;

- è limitata alle zone e alle risorse contemplate, totalmente o parzialmente, dall'AA 1986 e già soggette a limitazioni di accesso;

- identifica i tipi di pesca che devono essere sottoposti a limitazione dei tassi di sfruttamento in modo tale da garantire la stabilità degli sforzi di pesca ed il loro adattamento all'evoluzione delle risorse;

- determina, caso per caso, gli strumenti di controllo idonei, adottati in materia di controllo vero e proprio[6] o di permessi di pesca speciali[7], o ancora da adottarsi in base alla proposta della Commissione che modifica il regolamento "controllo" al fine d'includervi il controllo degli sforzi di pesca;

- precisa gli obblighi degli Stati membri in materia di gestione dello sforzo di pesca, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni della PCP, segnatamente in fatto di programmazione strutturale, invitando gli Stati membri a mettere in pratica gli sforzi di pesca autorizzati dal Consiglio in funzione delle caratteristiche delle rispettive flotte.

B) Fissazione dei livelli dello sforzo di pesca

Per fissare i livelli dello sforzo di pesca, onde evitare che aumentino i livelli previsti dall'AA 1986 e garantire la parità di trattamento, la Commissione propone, per tutti gli Stati membri interessati dai tipi di pesca in oggetto, livelli di sforzo espressi in giorni/nave standard (GNS).

Per gli Stati membri il cui accesso era disciplinato in termini di sforzo di pesca dall'AA 1986, le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione sono state tradotte in GNS.

Per gli altri Stati membri - affinché ciascuno di essi sia in grado di catturare la propria quota di risorse disponibili, pur tenendo presente che i livelli di taluni contingenti non sempre rappresentano un valido indicatore dello sforzo di pesca ottimale - i livelli di sforzo sono stati calcolati sulla base delle disponibilità di pesca assegnate a ciascuno Stato membro, applicandovi un coefficiente costante e uniforme, equivalente al rendimento medio giornaliero di una nave standard per le specie soggette a TAC (totale ammissibile di catture).

I livelli di sforzo così fissati corrispondono alla situazione attuale; il Consiglio ha tuttavia la facoltà di adattarli, se e quando necessario, su proposta della Commissione, alla luce di nuovi dati biologici, socioeconomici e tecnici.

Parimenti, in seguito all'adesione dei nuovi paesi candidati, il Consiglio fisserà i livelli di sforzo per ciascuno dei nuovi Stati membri secondo necessità.

---

(6) Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

(7) Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, recante norme generali relative ai permessi di pesca speciali (adottato dal Consiglio "Pesca" del 10.6.1994, non ancora pubblicato).

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce le condizioni di accesso a talune zone e risorse di pesca comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura[1], il Consiglio stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 1275/94[2] del Consiglio prevede, per adattare e integrare nella normativa comunitaria i regimi di accesso alle acque e alle risorse stabiliti dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che il Consiglio si pronunci, entro il 1° gennaio 1995, sulle misure da adottare ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che è necessario rispettare pienamente gli attuali equilibri e l'ordinamento comunitario, in particolare il principio della stabilità relativa;

considerando che occorre impedire un aumento dello sforzo di pesca globale nelle zone e per le risorse contemplate dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e prevedere una diminuzione di tale sforzo di pesca qualora l'andamento delle risorse dovesse esigere una riduzione generale delle possibilità di pesca;

considerando che, oltre a fissare lo sforzo globale, è necessario tener conto della complessità delle attività alieutiche e delle caratteristiche biologiche, geografiche e geomorfologiche delle risorse; che, in particolare, si dovrà tener conto della necessità di preservare l'equilibrio di tali risorse in talune zone particolarmente sensibili;

considerando che l'applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca compete allo Stato membro di bandiera; che sembra quindi necessario garantire la trasparenza delle modalità di ripartizione;

---

(1) GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 3.6.1994, pag. 1.

considerando che l'efficacia delle misure di gestione dello sforzo di pesca per tipo di pesca è garantita dalle misure di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca, istituite dalle norme pertinenti della politica comune della pesca e in particolare dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2847/93[3] del Consiglio modificato dal[4]

considerando che è necessario, ai fini di una gestione duratura dello sforzo di pesca per taluni tipi di pesca, disporre che gli Stati membri gestiscano in modo coerente e trasparente le possibilità di pesca e i corrispondenti livelli di attività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della politica comune della pesca determinanti - in particolare - tra l'altro, il volume delle catture autorizzate, il presente regolamento stabilisce le condizioni di accesso alle zone e alle risorse vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i tipi di pesca di cui all'allegato I esercitati , nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE.

2. Alla luce delle analisi biologiche, socioeconomiche e tecniche disponibili, il Consiglio con la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, procede, se necessario, agli adeguamenti tecnici dei dati figuranti nell'allegato I.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca di un peschereccio è espresso in numero di giorni per nave standard, in appresso designato con la sigla GNS, corrispondente al prodotto:

   - della potenza di pesca, espressa in base ad una nave standard definita nell'allegato II,

   e

   - del tempo trascorso dalla nave nella zona corrispondente al tipo di pesca o, per gli attrezzi fissi, del tempo trascorso dall'attrezzo nella zona stessa, dal giorno di entrata nella zona fino al giorno di uscita dalla stessa.

   Lo sforzo di pesca di un gruppo di navi, per ciascun tipo di pesca, è costituito dalla somma dei GNS delle singole navi.

2. Gli adeguamenti da apportare ai criteri che definiscono la potenza di pesca di cui al paragrafo 1, in particolare alla luce degli sviluppi tecnici, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, e non debbono comportare un aumento della mortalità, dovuta alla pesca, per i tipi di pesca di cui trattasi.

---

(3) GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(4) .....

Articolo 3

Salvo disposizioni contrarie contenute nell'allegato I, gli sforzi di pesca mensili per tipo di pesca non possono superare 1/8 dello sforzo di pesca totale annuo per tipo di pesca indicato nell'allegato I.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro provvede a convertire gli sforzi di pesca autorizzati, espressi in GNS, in numero di giorni in zona ai sensi dell'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, per dividerli tra le navi battenti la sua bandiera soggetti a permessi di pesca speciali e, se del caso, tra i gruppi di navi battenti la sua bandiera non soggetti i permessi di pesca speciali.

2. Gli Stati membri, previa notifica alla Commissione, possono scambiare totalmente o parzialmente i rispettivi sforzi di pesca, indicati nell'allegato I.

3. Ogni anno e per la prima volta entro il 1° gennaio 1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'attuazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 devono essere conformi alle disposizioni previste dalla politica comune della pesca e in particolare a quelle concernenti il controllo dei GNS, segnatamente per i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, per ogni gruppo omogeneo di navi corrispondente ai tipi di pesca di cui all'allegato I, nel rispetto dei livelli dello sforzo di pesca indicati nello stesso allegato e a norma alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, gli Stati membri stabiliscono un programma di limitazione dello sforzo di pesca recante misure regolamentari nazionali relative alle attività di pesca delle navi stesse.

2. Almeno due mesi prima dell'inizio del periodo costituente oggetto del programma di limitazione dello sforzo di pesca, gli Stati membri trasmettono il programma stesso alla Commissione secondo la procedura stebilita dell'articolo 4, primo trattino del regolamento (CE) n. 109/94[5] della Commissione e di tale articolo.

---

[5] GU n. L 19 del 22.1.1994, pag. 5.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE NELLE ZONE CIEM E COPACE

Sforzo di pesca autorizzato per Stato membro, in GNS

TIPO DI PESCA				MISURE DI CONTROLLO	SFORZO DI PESCA ANNUO AUTORIZZATO								
ATTREZZO	SPECIE BERSAGLIO	ZONA		SPECIFICHE	BE	DA	DE	ES	FR	IR	NL	PO	UK
Attrezzi rimorchiati	Demersale	Vb, VI, VII, VIIIabd		PPS	13666	0	4280	61043	283101	86578	3696	0	171181
Attrezzi fissi	(gadidi, pesci piatti,	dalle quali	Vb, VI	PPS (1)	1001	0	4169	8427	61719	22763	853	0	122833
	crostacei, ecc.)		VII	PPS	11688	0	241	25600	124891	54928	1275	0	47278
			dalle quali VIIa	PPS, CM	1130	0	0	0	801	11521	293	0	6278
			VIIa,b,d	PPS	263	0	0	28872	104302	0	1387	0	0
		VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1		PPS	0	0	0	230668	9106	0	0	281304	0

TIPO DI PESCA			MISURE DI CONTROLLO	SFORZO DI PESCA ANNUO AUTORIZZATO								
ATTREZZO	SPECIE BERSAGLIO	ZONA	SPECIFICHE	BE	DA	DE	ES	FR	IR	NL	PO	UK
Rete da traino	Pesci azzurri,	Vb, VI, VII, VIIIabd	PPS , der	23	8808	13078	33215	2993	43406	62710	2280	23904
pelagica	piccoli gadidi											
Rete da circuizione	pelagici, suro,											
a chiusura	sgombro, cicerello.											
		VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1	PPS, der	0	0	0	30018	6580	0	0	36608	0

TIPO DI PESCA			MISURE DI CONTROLLO	SFORZO DI PESCA ANNUO AUTORIZZATO								
ATTREZZO	SPECIE BERSAGLIO	ZONA	SPECIFICHE	BE	DA	DE	ES	FR	IR	NL	PO	UK
Palangaro di	Triglia, squalo,	Vb, VI, VII	PPS, der				1551					
superficie	grandi pelagici											
	oceanici	VIII, IX, X, COPACE 34.1.1	PPS, der				30956				34500	
Attrezzi per la pesca	Tonni	VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1	PPS, der				66536	8226	1880		7097	1175
del tonni												

PPS: permesso di pesca speciale rilasciato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE).... "permessi di pesca speciali", sul quale deve figurare, tra l'altro, il numero di giorni in zona. In deroga a l'articolo 6 dil regolamento (CE) ..... "permessi di pesca speciali", le navi non soggette a permesso di pesca speciale possono essere autorizzate a pescare conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2847/93.

CM: Comunicazione dei movimenti delle navi, conformemente all'articolo 3bis del regolamento (CE) n. 2847/93. Communication des mouvements des navires, conformément aux dispositions de l'article 3bis du règlement (CE) n° 2847/93.

der.: In deroga all'articolo 4, la limitazione mensile non è applicabile.

(1): In deroga all'aricolo 1 del regolamento "permessi di pesca speciali", i permessi di pesca speciali non si applicano alle navi di lunghezza tra perpendicolari inferiore a 15 metri.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLA NAVE STANDARD

Ai fini del presente regolamento, si intende per nave standard una nave della potenza di 511 kW, calcolata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86[6].

Il tasso di conversione applicabile alle navi di potenza diversa è il seguente:

$$\text{Tasso di conversione} = \frac{\text{potenza installata (kW)}}{511\ \text{kW}}$$

[6] GU n. L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

ISSN 0254-1505

COM(94) 308 def.

DOCUMENTI

IT **03**

N. di catalogo : CB-CO-94-338-IT-C

ISBN 92-77-71807-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo